

INDICE

ARTICOLO 1. - OGGETTO.....	4
ARTICOLO 2. - AMMONTARE DELL'APPALTO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	4
ARTICOLO 3. - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN RELAZIONE AI LAVORATORI ADIBITI NELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO	4
3.1. - RETRIBUZIONE DEI DIPENDENTI E LORO TUTELA.....	4
3.2. - OBBLIGHI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI - OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE SULLA PREVENZIONE INFORTUNI E SULLE ASSICURAZIONI SOCIALI	5
3.3. - CLAUSOLA SOCIALE.....	6
ARTICOLO 4. - COPERTURE ASSICURATIVE	6
4.1. - POLIZZA DI ASSICURAZIONE R.C.O.....	6
4.2. - ASSICURAZIONE PER DANNI ALLA COMMITTENTE ED A TERZI	6
4.3. - FIDEIUSSIONE A GARANZIA DELL'ANTICIPAZIONE	6
ARTICOLO 5. - VALUTAZIONE DEL COMPENSO	7
ARTICOLO 6. - DOCUMENTI PRELIMINARI ALL'INIZIO DEL SERVIZIO	7
6.1. - STIPULA DEL CONTRATTO - GENERALITÀ.....	7
6.2. - SOSTANZE NOCIVE O PERICOLOSE.....	10
6.3. - RUMORE.....	10
6.4. - SOCCORSO PER INFORTUNI SUL LAVORO	10
6.5. - SOCCORSO ANTINCENDIO.....	10
6.6. - PIANO DELLE EMERGENZE.....	10
6.7. - PROGRAMMA MENSILE DEL SERVIZIO	10
6.8. - DEPOSITO DEI MATERIALI	10
ARTICOLO 7. - CRITERI AMBIENTALI MINIMI.....	12
ARTICOLO 8. - ORDINE DA SEGUIRE NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO.....	14
ARTICOLO 9. - PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI – ATTIVITÀ NON PROGRAMMABILI A RICHIESTA.....	14
9.1. - PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI.....	14
9.2. - ATTIVITÀ NON PROGRAMMABILI A RICHIESTA (INTERVENTI EXTRA-CANONE)	14
9.3. - PRESTAZIONI SETTIMANALI GIORNALIERE – ORARIO DI LAVORO	14
ARTICOLO 10. - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEL SERVIZIO	15
ARTICOLO 11. - PRESTAZIONI NON PREVISTE NELL'ELENCO PREZZI.....	15
ARTICOLO 12. - AVVIO DEL SERVIZIO.....	16
ARTICOLO 13. - PROGRAMMA ESECUTIVO DEL SERVIZIO.....	16
ARTICOLO 14. - SOSPENSIONE E RIPRESA DELLE PRESTAZIONI – PROROGHE	16
14.1. - SOSPENSIONE E RIPRESA DELLE PRESTAZIONI	16
14.2. - PROROGHE.....	17
ARTICOLO 15. - PENALITÀ PER INADEMPIENZE CONTRATTUALI E/O PER MANCATO RISPETTO DEI REQUISITI TECNICI E PRESTAZIONALI.....	17
ARTICOLO 16. - ORDINI DELLA DIREZIONE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	18
ARTICOLO 17. - PERSONALE DELL'APPALTATORE – DISCIPLINA DEI LUOGHI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO – RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE	18
FORMAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO	19
ARTICOLO 18. - SCIOPERI.....	19
ARTICOLO 19. - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE – RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE	19
19.1. - NORME GENERALI.....	19
19.2. - PRESTAZIONI CONTEMPORANEE CON LE ALTRE IMPRESE	20
19.3. - INCOLUMITÀ DEGLI OPERAI, DELLE PERSONE ADDETTE AL SERVIZIO E DI TERZI.....	20
19.4. - NORME DI SICUREZZA	20
19.5. - COORDINAMENTO FRA LE IMPRESE.....	20

19.6. - SPESE DI PEDAGGIO AUTOSTRADALE - REGOLAMENTAZIONE DEGLI ACCESSI / USCITA DALL'AUTOSTRADA ...	21
19.7. - AUTORIZZAZIONI, NULLA OSTA E PERMESSI	21
19.8. - TRASPORTO DIPENDENTI	21
19.9. - FORNITURE.....	21
19.10. - RACCOLTA RIFIUTI.....	21
19.11. - ASSUNZIONE DEL PERSONALE	22
19.12. - SOSTITUZIONI DEL PERSONALE.....	22
ARTICOLO 20. - SUBAPPALTI E CONTRATTI SIMILARI.....	22
ARTICOLO 21. - REVISIONE PREZZI	22
ARTICOLO 22. - PIANI DI SICUREZZA – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI	22
22.1. - SERVIZI IN TITOLO I DEL D.LGS. 81/2008.....	22
ARTICOLO 23. - ANTICIPAZIONI	24
ARTICOLO 24. - CESSIONE DEL CREDITO.....	24
ARTICOLO 25. - VERIFICA DI CONFORMITÀ	24
ARTICOLO 26. - PAGAMENTO RATA DI SALDO	24
ARTICOLO 27. - ANTICIPAZIONI DELL'APPALTATORE.....	24
ARTICOLO 28. - DANNI	25
28.1. - DANNI DI FORZA MAGGIORE – COMPENSI ALL'APPALTATORE	25
28.2. - DANNI A TERZI	25
ARTICOLO 29. - RISERVE	25
29.1. - CONTESTAZIONI TRA LA COMMITTENTE E L'APPALTATORE	25
29.2. - RISERVE DELL'APPALTATORE	25
ARTICOLO 30. - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FATTO DELL'APPALTATORE.....	26
ARTICOLO 31. - RECESSO DEL CONTRATTO PER VOLONTÀ DELLA COMMITTENTE	27
ARTICOLO 32. - APPENDICE A	28
32.1. - CODIFICA WBS.....	28

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Generali, è da considerarsi parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto stipulato dalla Autostrada dei Fiori S.p.A. – A6, di seguito denominata "Committente", con l'Impresa esecutrice (o raggruppamento temporaneo o consorzio, etc), di seguito denominato Appaltatore.

L'Impresa dovrà ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, alle leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni emanate ed emanande delle competenti Autorità in materia di lavori pubblici, di materiali e forniture da costruzione e di sicurezza ed igiene del lavoro e simili.

I funzionari del "Concedente" incaricati della vigilanza dei servizi appaltati avranno la facoltà di visitare ed assistere ai servizi, eseguire prove, esperienze, misurazioni e saggi, a norma della vigente Convenzione di Concessione regolante i rapporti fra il "Concedente" e la Committente.

Resta inteso che, qualora intervenissero provvedimenti dell'Autorità concedente o dell'Autorità controllante o dell'Autorità giudiziaria, tali da incidere sulla validità e/o efficacia dell'appalto nonché sulla relativa esecuzione e/o interpretazione, l'Appaltatore non potrà avanzare nei confronti della Committente pretese di risarcimento danni o di indennizzo o di rimborso e/o rivalsa a seguito di atti e/o comportamenti conseguenti ai provvedimenti medesimi.

La Committente e l'Appaltatore riconoscono che la nullità di un articolo, o parte di esso, del presente Capitolato non comporterà la nullità totale del Capitolato.

Ai fini del presente Capitolato Speciale di Appalto – Norme Generali si intende:

- per «Codice»..... il D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36 così come modificato dal D.lgs 209/2024 e relativi allegati;
- per «D.Lgs. n. 81/2008» il D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- per «Concedente» Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- per «Committente» Società Autostrada dei Fiori p.A.;
- per «Appaltatore» operatore economico cui è affidato l'appalto.

Nel caso in cui gli atti ed i documenti facenti parte del contratto contengano prescrizioni alternative o discordanti, l'Appaltatore dovrà darne comunicazione alla Committente appena venutone a conoscenza e comunque prima di aver attuato la relativa prestazione.

Spetta esclusivamente alla Committente indicare quale delle prestazioni alternative o discordanti l'Appaltatore dovrà eseguire.

Resta comunque stabilito, anche indipendentemente dalla comunicazione dell'Appaltatore, che la Committente può, senza onere, indicare la prescrizione più onerosa per l'Appaltatore laddove ritenga che la stessa sia preferibile sotto il profilo tecnico e qualitativo.

In caso di divergenza o non conformità tra le disposizioni contenute nel contratto e quelle di uno o più allegati, prevalgono le disposizioni del contratto.

Per quanto non espressamente disciplinato dal contratto e dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, le Parti fanno espresso rinvio alle norme del Codice, e relativi allegati.

Al fine di garantire lo svolgimento dei compiti previsti in capo al f.f. Responsabile del Progetto dall'art. 15 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 è stato nominato il Geom. Ivan Oddo.

CAPO I - SPECIFICHE TECNICHE ED ECONOMICHE DEL SERVIZIO**Articolo 1. - Oggetto**

Il contratto ha per oggetto le prestazioni relative al servizio di pulizia delle stazioni, degli edifici e delle pertinenze a ridotto impatto ambientale, come meglio descritti negli elaborati contrattuali ed in particolare nel Capitolato Prestazionale.

Il servizio oggetto del presente appalto rispetta quanto previsto nell'art. 57, comma 2 del D.lgs 36/23, rispondendo ai criteri di corretta gestione ambientale in applicazione dei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al Decreto Ministeriale del 29.1.2021 emanato dal Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare.

Articolo 2. - Ammontare dell'appalto e descrizione del servizio

L'importo complessivo lordo delle attività costituenti il Servizio per 24 mesi ammonta ad € 439.737,72 (diconsi Euro quattrocentotrentanovemilasettecentotrentasette/72) al netto dell'IVA, comprensivo dei costi della sicurezza pari ad € 2.500,00 (diconsi Euro duemilacinquecento/00) non soggetti a ribasso contrattuale, nonché dei costi della manodopera ammontanti a € 276.380,92 (diconsi Euro duecentosettantaseimiletrecentoottanta/92). La suddivisione per prestazioni ed i relativi importi sono specificati nel contratto di appalto e nell'appendice A) delle presenti Norme Generali di Appalto.

Le prestazioni sono riconducibili alle seguenti categorie merceologiche:

- CPV 90910000-9 Servizi di pulizia

Articolo 3. - Obblighi dell'Appaltatore in relazione ai lavoratori adibiti nell'esecuzione dell'appalto**3.1. - Retribuzione dei dipendenti e loro tutela**

L'Appaltatore è tenuto, nell'esecuzione del servizio, ad avvalersi, direttamente ed indirettamente, esclusivamente di personale regolarmente assunto che dovrà essere qualificato e idoneo rispetto alle prestazioni da svolgere.

L'Appaltatore dovrà comunicare alla Committente, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio del servizio, o nel minor tempo fosse richiesto per ragioni di urgenza, i nominativi di tutto il personale che verrà impiegato direttamente ed indirettamente. Tale elenco conterrà l'indicazione del nominativo, della qualifica, della data di assunzione e della posizione previdenziale ed assicurativa di ogni lavoratore considerato e verrà corredato da adeguata documentazione probatoria. L'ingresso in cantiere e l'impiego del personale sarà consentito solo previo espletamento di tale comunicazione.

Nel caso si rendessero necessarie variazioni del suddetto personale, l'Appaltatore si impegna a comunicare le sostituzioni con un adeguato preavviso non inferiore a 2 (due) giorni e comunque prima del suo impiego. Rimane comunque facoltà della Committente chiedere l'avvicendamento degli operatori ritenuti non idonei che dovranno essere sostituiti entro e non oltre 4 (quattro) ore lavorative.

Ai sensi dell'art. 11 commi 1 e 5 del D.Lgs 36/2023 l'Appaltatore si impegna ad assicurare che al proprio personale ed a quello degli eventuali subaffidatari e dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 119 del Codice sia applicato il Contratto Collettivo Nazionale e Territoriale, indicato dalla Committente nel bando di gara, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con le prestazioni oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'Appaltatore anche in maniera prevalente.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non ne disciplini l'ipotesi.

In caso di inadempienza contributiva, risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi ed impiegato nell'esecuzione del contratto, la Committente trattiene dai pagamenti l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli Enti Previdenziali e Assicurativi. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% (zerovirgolacinquantapercento); le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo la conferma da parte del f.f. Responsabile del Progetto della Verifica di Conformità ai sensi dell'articolo 116 e dell'Allegato II.14 del Codice, previa verifica validità del DURC. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore, il f.f. Responsabile Unico del Progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra citato, la Committente paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Nel caso di formale contestazione delle richieste, di cui al comma 6 dell'art. 11 ed al comma 8 dell'art. 119 del Codice, il f.f. Responsabile del Progetto ovvero il f.f. Responsabile del Progetto della fase dell'esecuzione, ove nominato, provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione Territoriale del Lavoro per i necessari accertamenti.

A tutela dei lavoratori, in caso di cessione di credito regolarmente riconosciuto dalla Committente ai sensi dell'art. 120, comma 12 del Codice, la Committente si riserva la facoltà di disporre il pagamento, anche a valere sulle ritenute pari allo 0,5% (zerovirgolacinquepercento) dell'importo netto del servizio, di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli Enti competenti.

3.2. - Obblighi assistenziali, previdenziali e assicurativi - osservanza delle disposizioni di legge sulla prevenzione infortuni e sulle assicurazioni sociali

L'Appaltatore dovrà, prima del concreto inizio del servizio, effettuare la denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi e infortunistici, relativa al proprio personale dipendente.

Contestualmente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, l'Appaltatore dovrà effettuare la denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, relativa al personale dipendente delle imprese subappaltatrici.

L'eventuale irregolarità dei relativi D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, comporterà, da parte della Committente, la trattenuta dai pagamenti dell'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli Enti Previdenziali e assicurativi.

L'Appaltatore è obbligato all'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro sia all'aperto che in sotterraneo, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni sociali contro gli infortuni sul lavoro, alle assicurazioni obbligatorie derivanti da leggi o da contratti collettivi (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattie), nonché al pagamento dei contributi messi a

carico dei datori di lavoro, come assegni familiari o le indennità ai richiamati alle armi, addestramento professionale e quant'altro previsto in materia.

L'Appaltatore dovrà applicare o far applicare, ai sensi dell'art. 36 della legge 30 maggio 1970 n. 300, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro delle categorie e della zona in cui si eseguono le prestazioni.

L'Appaltatore è responsabile, rispetto alla Committente, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti.

3.3. - Clausola sociale

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'Appaltatore subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'Appaltatore è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze del contraente uscente, come previsto dall'articolo 57 del Codice, , garantendo la continuità dei rapporti di lavoro alle stesse condizioni retributive e normative in essere al momento del subentro e a rispettare le norme di maggiore tutela contenute nei contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. L'Appaltatore è tenuto al rispetto delle norme contrattuali vigenti in materia di salvaguardia dell'occupazione.

Articolo 4. - Coperture assicurative

L'Appaltatore è obbligato a costituire la cauzione definitiva, nella misura e nei termini previsti dall'art. 117, comma 1 del Codice e del disciplinare di gara.

Resta inteso che in caso di differimento per qualunque ragione del termine di ultimazione dei servizi, l'Appaltatore è tenuto a produrre tempestivamente alla Committente l'adeguamento della garanzia definitiva di cui all' art. 117 del Codice.

4.1. - Polizza di assicurazione R.C.O.

L'Appaltatore è obbligato, inoltre, a stipulare una polizza assicurativa di tipo "R.C.O." (Responsabilità civile operai), con massimale non inferiore a € 5.000.000,00 (diconsi Euro cinquemilioni/00) per sinistro catastrofico con il sotto limite non inferiore a € 1.500.000,00 (diconsi Euro unmilione cinquecentomila/00) per persona.

La copertura deve comprendere anche il danno biologico.

4.2. - Assicurazione per danni alla Committente ed a terzi.

L'Appaltatore deve inoltre provvedere a consegnare alla Società la seguente copertura assicurativa in corso di validità:

- assicurazione per i danni subiti dalla Committente a causa dei danneggiamenti o della distruzione totale o parziale di opere ed impianti;

- assicurazione R.C.T. (Responsabilità civile Terzi) dell'attività generale dell'Appaltatore.

Il massimale unico per tale copertura non deve essere inferiore al 5% dell'importo contrattuale con un minimo di € 500.000,00 ed un massimo di € 5.000.000.

4.3. - Fideiussione a garanzia dell'anticipazione

Qualora previsto in contratto, l'Appaltatore dovrà costituire, prima dell'erogazione dell'anticipazione, una garanzia fideiussoria a garanzia dell'anticipazione nelle modalità e nei termini previsti dall'art. 125, comma 1

del Codice.

Articolo 5. - Valutazione del compenso

Le prestazioni oggetto del Servizio sono contabilizzate a forfait, sulla base di canoni mensili, liquidati in via posticipata al netto del ribasso contrattuale nonché a misura per gli interventi straordinari richiesti.

Tutti gli oneri a carico dell'Appaltatore previsti negli atti contrattuali sono integralmente compensati con i prezzi di appalto.

L'Appaltatore, pertanto, con la semplice sottoscrizione degli atti contrattuali, espressamente dichiara di aver tenuto conto, di tutti gli oneri diretti ed indiretti espressamente previsti e posti a suo carico dal contratto, dal presente Capitolato, dagli altri elaborati contrattuali, dalle leggi, regolamenti, decreti e norme cui il contratto ed il presente Capitolato fanno riferimento, che può incontrare nella esecuzione del servizio e che eventualmente non trovassero corrispondenza nei prezzi suddetti, nessuno escluso od eccettuato.

L'Appaltatore deve, inoltre, considerare compresi e compensati con il prezzo d'appalto tutti gli oneri derivanti dagli impedimenti connaturati con la complessa ed articolata natura del servizio, che incidono sulla normale pianificazione del servizio, nonché sulla regolarità del suo sviluppo esecutivo e che comporta, per un loro adeguato superamento, cautele, provvedimenti e cure del tutto particolari.

Articolo 6. - Documenti preliminari all'inizio del servizio

6.1. - Stipula del Contratto - Generalità

L'Appaltatore dovrà trasmettere entro i termini fissati nella lettera di aggiudicazione tutti i documenti e le certificazioni richiesti.

La stipulazione del contratto è subordinata all'acquisizione della documentazione e delle certificazioni a comprova dei requisiti, nonché all'acquisizione della documentazione prevista dalla legislazione antimafia e dall'accertamento della regolarità del DURC.

Qualora, la comprova dei requisiti dia esito negativo o l'Appaltatore non dovesse presentarsi per il giorno fissato per la stipulazione del contratto, sarà nella facoltà della Committente procedere alla revoca dell'aggiudicazione e l'acquisizione della cauzione provvisoria, fatta salva la richiesta di maggiori danni.

Qualora la stipulazione del contratto non dovesse aver luogo entro giorni 60 (sessanta) dalla data di aggiudicazione definitiva a seguito della gara esperita per fatto o volontà della Committente, salvo diverso termine indicato nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero in caso di differimento espressamente concordato con l'Appaltatore, questo potrà, mediante atto notificato, comunicare di sciogliersi da ogni impegno; in tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso o indennizzo, salvo il rimborso delle spese sostenute, comprese quelle per le opere provvisorie, per l'esecuzione del servizio consegnato in via d'urgenza e ordinato dal Direttore Esecuzione del Contratto, ai sensi dell'art. 17, comma 8 del Codice

In nessun caso si procederà alla stipulazione del contratto se la Committente e l'Appaltatore non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio.

Entro il termine indicato nella lettera di aggiudicazione l'Appaltatore dovrà trasmettere alla committente la documentazione richiesta per la stipula del contratto.

In caso di consegna in via d'urgenza, l'Appaltatore, qualora non già fornita in altre fasi del procedimento di affidamento, dovrà trasmettere alla Committente, al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, prima dell'inizio del servizio, senza che ciò comporti per quest'ultima alcuna esenzione delle responsabilità previste in capo alla stessa a termini di legge, i seguenti

documenti:

1. la dichiarazione attestante:

- 1.1.** il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti e l'organico medio annuo, distinto per qualifica;
- 1.2.** il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti collettivi e copia delle dichiarazioni di apertura del cantiere agli Enti competenti (I.N.A.I.L., I.N.P.S., Cassa Edile ove prevista);
- 1.3.** l'avvenuta messa a disposizione dei propri Rappresentanti per la Sicurezza del Piano della Sicurezza e Coordinamento ovvero del Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali redatto dalla Committente e di aver provveduto a dare ai suddetti Rappresentanti tutti chiarimenti necessari ed eventuali osservazioni vanno elencate in calce alla dichiarazione;
- 1.4.** l'avvenuta effettuazione dei controlli medici obbligatori e della idoneità sanitaria dei lavoratori impegnati nell'esecuzione del servizio;
- 1.5.** l'impegno al continuo e tempestivo aggiornamento dell'elenco nominativo dei dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio;
- 1.6.** l'avvenuto adempimento di tutte le disposizioni della D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. ed espressamente dell'avvenuta formazione e informazione del personale in materia di igiene e sicurezza del lavoro, comprese le figure di cui al punto 2.1;
- 1.7.** l'avvenuta consegna dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento ovvero del Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali e l'avvenuto addestramento al loro impiego;
- 1.8.** le specifiche mansioni inerenti alla sicurezza svolte per l'esecuzione del servizio;
- 1.9.** di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/2008;

2. la documentazione contenente:

- 2.1.** i nominativi del Direttore Tecnico, del Responsabile Tecnico, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del Medico competente, del Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori, dell'Assistente di cantiere;
- 2.2.** l'elenco del personale impiegato nell'esecuzione del servizio (anche se impiegato saltuariamente, parzialmente o provvisoriamente), da cui emerga, per ciascun addetto, il nome e cognome, il luogo e data di nascita, il codice fiscale, il livello/categoria di inquadramento nel Contratto collettivo nazionale del lavoro applicato, comprensivi dell'orario di lavoro e mansionari, il numero di posizione INPS e il numero di matricola e, per il personale stabilmente impiegato nell'esecuzione, la sede di assegnazione e le mansioni assegnate e il numero delle ore lavorative annue previste. Ogni eventuale variazione dovrà essere preventivamente e motivatamente comunicata e successivamente trasmessa a corredo delle fatture mensili.
- 2.3.** l'elenco delle macchine (inclusi i mezzi di trasporto per il personale e promiscuo), con certificazione CE, la documentazione attestante la loro conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., autocertificazione della loro rispondenza alle vigenti normative, della idoneità all'impiego previsto, dell'avvenuta regolare manutenzione, con particolare riferimento ai dispositivi di sicurezza. Per ciascuna macchina deve essere, altresì, presente in cantiere il libretto d'uso e manutenzione e l'eventuale documentazione di registrazione di verifiche e controlli obbligatori e

routinari nonché l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisorie di notevole importanza utilizzate in cantiere;

3. i Piani di sicurezza di cui al successivo art. 22 "Piani di sicurezza – Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali" previsti ovvero un documento della sicurezza redatto da ciascuna impresa esecutrice per quanto attiene alle scelte autonome e degli eventuali subappaltatori e lavoratori autonomi e relative responsabilità nell'organigramma ed esecuzione del servizio;
4. le polizze assicurative previste dagli artt. 117, commi 7 e 10 del Codice;

Prima di accedere nei luoghi oggetto del servizio, tutte le imprese presenti devono essere in possesso delle autorizzazioni rilasciate dalla Committente e custodite negli stessi. Nel dettaglio:

- l'Appaltatore e le imprese subappaltatrici dovranno essere in possesso delle autorizzazioni per l'apertura del cantiere, ove per la natura delle prestazioni da svolgersi nell'ambito de servizio fosse necessaria la posa di un cantiere, e per le manovre del personale;
- le imprese subcontraenti (ad es. nolo a caldo, fornitura in opera, consulenza, ecc.) dovranno essere in possesso solo delle autorizzazioni a manovra per il personale previste dall'art. 176, commi 12/B, 13 e 15 del Codice della Strada.

La richiesta, per sé stessa e per le eventuali imprese subcontraenti, dovrà essere effettuata esclusivamente dall'Appaltatore direttamente online sul sito www.autostradadeifiori.it alla sezione "SERVIZI / RICHIESTA AUTORIZZAZIONI".

Nella richiesta dovrà essere allegato, firmato e timbrato, l'apposito modulo compilato in tutte le sue parti così come riportato nelle "Linee guida per la richiesta di apertura cantiere ed autorizzazioni del personale" trasmesse dalla Committente e scaricabili dal sito www.autostradadeifiori.it alla sezione "SERVIZI / RICHIESTA AUTORIZZAZIONI".

L'Appaltatore dovrà inoltre fornire alla Committente, in congruo anticipo rispetto alla data di avvio del servizio, al fine di permettere alla stessa la comunicazione di inizio attività alle amministrazioni competenti ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 81/2008, comma 9 lettera c):

- la "dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.), all'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.) e alle Casse Edili ove presente, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente rappresentate, applicato ai lavoratori dipendenti di cui all'art. 90, comma 9, lettera "b" del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.;
- il "Certificato di Regolarità Contributiva" o "Documento Unico di Regolarità Contributiva" (DURC), in corso di validità al momento dell'invio della succitata comunicazione di inizio attività, in originale e/o in copia conforme, di cui all'Allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., riferito al presente contratto;
- dichiarazione circa l'esistenza o meno di soci lavoratori.

Per ogni ditta che dovrà eseguire prestazioni nei luoghi di esecuzione del servizio ed indipendentemente dalla tipologia di prestazioni (servizi e/o forniture) e di contratto intercorrente tra la stessa e l'Appaltatore, prima dell'accesso ai luoghi di esecuzione del servizio e del conseguente avvio delle prestazioni anche propedeutiche o preparatorie, dovrà essere trasmessa alla Committente, per il tramite dell'Appaltatore, la richiesta di subappalto o la comunicazione a termini di legge corredata da quanto previsto dall'art. 119 del Codice e dal successivo art. 21 "Subappalti e contratti simili" delle presenti Norme Generali.

L'accesso ai luoghi di esecuzione del servizio del personale e dei mezzi è consentito soltanto previo rilascio da parte della Committente delle autorizzazioni al subappalto o delle altre comunicazioni di nulla osta in merito all'esecuzione delle prestazioni da parte della ditta in questione, nonché previa trasmissione del Piano

Operativo della Sicurezza \ Documento Valutazione dei Rischi e della documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali e verifica dell'avvenuta produzione di tutta la documentazione indicata dal successivo art. 20 "Subappalti e contratti simili" delle presenti Norme Generali di Appalto.

6.2. - Sostanze nocive o pericolose

Nel caso di impiego di sostanze nocive o pericolose (resine, disarmanti, additivi, ecc.), l'Appaltatore deve presentare una scheda contenente:

- le caratteristiche delle sostanze;
- le modalità di conservazione e di manipolazione;
- i rischi che il loro impiego comporta;
- le contromisure da adottare;
- i nominativi delle persone autorizzate a maneggiare e ad impiegare le sostanze pericolose.

6.3. - Rumore

L'Appaltatore deve effettuare una valutazione preventiva del rumore ai sensi delle norme vigenti e applicabili, al fine di identificare i lavoratori ed i luoghi di lavoro a rischio di danno uditivo.

L'Appaltatore deve trasmettere evidenza scritta del fatto che i lavoratori sono stati informati in merito al rischio-rumore ed ai risultati del rapporto contenente l'indagine fonometrica.

6.4. - Soccorso per infortuni sul lavoro

L'Appaltatore deve comunicare il nominativo del soggetto/dei soggetti sempre presente nel luogo di lavoro, addestrato a prestare i primi soccorsi.

6.5. - Soccorso antincendio

L'Appaltatore deve fornire evidenza scritta dell'avvenuta formazione del personale in materia di prevenzione degli incendi, emergenze ed evacuazioni.

6.6. - Piano delle emergenze

L'Appaltatore deve presentare il Piano delle emergenze che preveda:

- procedura per l'attivazione dei soccorsi esterni;
- estintori;
- i rischi che il loro impiego comporta;
- localizzazione della cassetta di pronto soccorso;
- individuazione e formazione della squadra di emergenza.

6.7. - Programma mensile del servizio

L'Appaltatore dovrà trasmettere mensilmente, entro le ore 10.00 dell'ultimo venerdì del mese, il Programma dettagliato delle prestazioni del mese successivo.

6.8. - Deposito dei materiali

Il Committente concede all'Appaltatore l'uso di adeguati locali da utilizzare come deposito per i materiali e prodotti necessari per il servizio di pulizia.

I locali vengono concessi in uso gratuito, l'Appaltatore è comunque responsabile di qualsiasi danno che

AUTOSTRADA DEI FIORI S.P.A. – A6

Servizio di pulizia e raccolta rifiuti presso le stazioni, edifici e pertinenze autostradali, a ridotto impatto ambientale.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – NORME GENERALI

dovesse essere arrecato. Le chiavi dei locali sono a disposizione dell'Appaltatore che esonera il Committente da qualsiasi responsabilità per furto o danneggiamento delle attrezzature ivi contenute.

I locali devono essere riconsegnati alla fine del contratto integri, in perfetto stato di conservazione e di pulizia, con spese a carico dell'Appaltatore.

**** _ ****

CAPO II
QUALITÀ, PROVENIENZA E NORME DI ACCETTAZIONE DEI
MATERIALI E DELLE FORNITURE
MODALITÀ DI ESECUZIONE E VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

Articolo 7. - Criteri ambientali minimi

Il presente capitolato fa propri i criteri minimi ambientali ai fini della realizzazione di un appalto sostenibile. Ai sensi dell'art. 57 del D.lgs. 36/2023 il servizio di pulizia deve essere svolto in conformità ai requisiti minimi e alle clausole contrattuali definiti nell'allegato al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DM 51 del 29 gennaio 2021 (in GURI n. 42 del 19 febbraio 2021) e DM 24 settembre 2021. Pertanto, i prodotti e le macchine utilizzati dall'Appaltatore devono essere conformi ai "Criteri ambientali minimi" individuati dal DM 51/2021 al capitolo C, punto b) "Specifiche tecniche" e DM 24 settembre 2021. I prodotti devono essere corredati, con particolare riferimento alla etichettatura, dosaggi, avvertenze di pericolosità e modalità d'uso, delle relative Schede Tecniche e Schede di Sicurezza, delle quali l'Appaltatore deve trasmettere copia al Direttore dell'Esecuzione del Contratto, prima di iniziare l'esecuzione del contratto. Gli stessi devono essere usati con le cautele e le protezioni antinfortunistiche necessarie in modo da non causare danni a chi le impiega, a terzi ed alle cose.

Pertanto, i prodotti devono avere le seguenti caratteristiche:

- **Prodotti per l'igiene:**

detergenti usati nelle pulizie ordinarie che rientrano nel campo di applicazione della Decisione (UE) 2017/1217 del 23 giugno 2017 che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea Ecolabel (UE) ai prodotti per la pulizia di superfici dure, vale a dire:

- i detergenti multiuso, che comprendono i prodotti detergenti destinati alla pulizia abituale di superfici dure quali pareti, pavimenti e altre superfici fisse;

- i detergenti per cucine, che comprendono i prodotti detergenti destinati alla pulizia abituale e allo sgrassamento delle superfici delle cucine, quali piani di lavoro, piani cottura, acquai e superfici di elettrodomestici da cucina;

- i detergenti per finestre, che comprendono i prodotti detergenti destinati alla pulizia abituale di finestre, vetro e altre superfici lucide; i detergenti per servizi sanitari, che comprendono i prodotti detergenti destinati alle operazioni abituali di rimozione, anche per strofinamento, della sporcizia e/o dei depositi nei servizi sanitari quali lavanderie, gabinetti, bagni e docce, oltre a rispettare i requisiti previsti dal Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, devono essere in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di una equivalente etichetta ambientale conforme alla norma tecnica UNI EN ISO 14024, quale, ad esempio, la Nordic Ecolabel, la Der Blauer Engel o la Österreichisches Umweltzeichen.

Possono essere utilizzati anche prodotti privi delle suddette etichette, qualora tali prodotti siano concentrati (vale a dire prodotti da diluire prima dell'uso e con tasso di diluizione minimo di 1:100 (1%) per le pulizie "a bagnato", oppure prodotti concentrati, con tasso di diluizione fino a 1:2, per la preparazione di prodotti pronti all'uso da vaporizzare anche con trigger) e almeno conformi ai Criteri Ambientali Minimi per i prodotti detergenti concentrati utilizzati nelle pulizie ordinarie sub D, lett. a) punto 2, in possesso dei rapporti di prova rilasciati da un laboratorio accreditato UNI EN ISO 17025 operante sul settore chimico.

I detergenti devono essere usati solo con sistemi di dosaggio o apparecchiature (per esempio, bustine e capsule idrosolubili, flaconi dosatori con vaschette di dosaggio fisse o apparecchi di diluizione automatici) che evitino che la diluizione sia condotta arbitrariamente dagli addetti al servizio.

- **Prodotti disinfettanti:**

i prodotti disinfettanti utilizzati devono essere autorizzati dal Ministero della Salute come presidi medico-chirurgici o come prodotti biocidi e devono essere conformi ai “criteri ambientali minimi” individuati dal DM 29.1.2021 lett. B, punto C, n. 3

- **Altri prodotti utilizzati per pulizie periodiche.**

Per le pulizie periodiche e straordinarie, i detergenti per gli impieghi specifici (ceranti, agenti impregnanti e protettivi, deceranti, decappanti, i prodotti per moquette e tappeti, i detergenti acidi forti, detergenti sgrassanti forti; i prodotti per la manutenzione dei mobili; i prodotti per la manutenzione del cuoio e della pelle, i prodotti per la manutenzione dell'acciaio inox, i disincrostanti per la cucina e la lavastoviglie, i detersolventi, gli smacchiatori di inchiostri, pennarelli, graffiti) oltre a rispettare i requisiti previsti dal Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, devono essere almeno conformi ai CAM dei detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie delle superfici sub E, lett. a), da punto 1 a punto 8, del D.M. 29.1.2021 ed in possesso del rapporto di prova rilasciato da un laboratorio accreditato UNI EN ISO 17025 operante sul settore chimico o dei mezzi di prova alternativi, ove non siano in possesso di etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024.

L'Appaltatore deve trasmettere copia al Direttore dell'Esecuzione del Contratto, prima di iniziare l'esecuzione del contratto le predette attestazioni in copia conforme. Le lavasciuga, le idropulitrici e le altre macchine per la pulizia eventualmente usate debbono essere ad alimentazione elettrica via cavo o a batteria, con uomo o senza uomo a bordo a seconda delle caratteristiche dei locali in cui i servizi devono essere resi e del tipo di sporco da trattare tipico dei locali di destinazione del servizio.

Tali macchine devono essere progettate e realizzate in modo tale da favorire la maggiore durata della loro vita utile ed il riciclaggio dei diversi materiali di cui sono composte a fine vita. I materiali devono essere tutti riciclabili, anche se alcune parti del macchinario, per la specifica funzione di uso, dovranno essere smaltiti come rifiuti speciali. I materiali diversi devono essere facilmente separabili. Le parti soggette ad usura, danneggiamenti o malfunzionamenti devono essere rimovibili e sostituibili. Le parti in plastica devono essere marcate con la codifica della tipologia di polimero di cui sono composte in base alla DIN 7728 e 16780 e la UNI EN ISO 1043/1.

Le macchine eventualmente impiegate per le attività di pulizia devono essere munite di scheda tecnica redatta dal produttore che indichi denominazione sociale del produttore, la relativa sede legale e il luogo di fabbricazione del tipo e modello di macchina, le emissioni acustiche espresse in pressione sonora e se, nelle parti di plastica, sia usata plastica riciclata e in quale percentuale rispetto al peso della plastica complessivamente presente nella macchina.

In sede di esecuzione del contratto l'Appaltatore rende disponibile sui luoghi di esecuzione il manuale d'uso e manutenzione delle macchine che riporti le modalità operative previste nelle diverse tipologie di luogo di esecuzione, le indicazioni per l'operatore per garantire l'utilizzo in sicurezza e per la rimozione dello sporco solido e/o liquido a fine lavoro, la descrizione delle operazioni di pulizia della macchina e le attività previste per il ripristino delle parti soggette ad usura e le informazioni su come reperire la documentazione per il corretto disassemblaggio della macchina a fine vita per avviare i componenti all'attività di riciclaggio e smaltimento da parte del personale tecnico addetto alle attività di manutenzione straordinaria.

L'Appaltatore effettua inoltre le manutenzioni delle macchine come suggerito dal produttore al fine di garantirne la massima durata ed efficienza in uso e deve tenere aggiornato e a disposizione anche del Direttore dell'esecuzione del contratto, un registro delle manutenzioni siglato dal soggetto autorizzato alle manutenzioni. Gli stessi devono essere usati con le cautele e le protezioni antinfortunistiche necessarie in modo da

non causare danni a chi le impiega, a terzi ed alle cose.

Articolo 8. - Ordine da seguire nell'esecuzione del servizio

L'Appaltatore ha facoltà di sviluppare le prestazioni nel modo che riterrà più opportuno, purché non in contraddizione con le scadenze indicate nel cronoprogramma contrattuale in relazione alla sequenza temporale degli eventuali vari sottoservizi se previsti, per darli perfettamente compiuti nei termini contrattuali, purché essi siano eseguiti a perfetta regola d'arte e seguendo quanto prescritto negli elaborati contrattuali, nelle specifiche tecniche e nelle corrispondenti voci dell'elenco prezzi.

In generale tutte le categorie delle prestazioni si svolgeranno nell'ordine di gradualità indicato dal cronoprogramma contrattuale.

L'Appaltatore sviluppa coerentemente con quanto indicato, nei periodi che precedono il programma esecutivo di cui all'art. 12 "Programma esecutivo del servizio" delle presenti Norme Generali di Appalto.

Qualora particolari circostanze richiedessero di imprimere all'andamento delle prestazioni una diversa gradualità, il Direttore Esecuzione del Contratto ha facoltà di impartire mediante Ordini di Servizio disposizioni diverse nell'interesse della buona riuscita del servizio o della compatibilità con esigenze di servizio, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni al riguardo e pretendere maggiori indennizzi di sorta.

Articolo 9. - Programma degli interventi – attività non programmabili a richiesta

9.1. - Programma degli interventi

Prima dell'avvio del servizio, l'Appaltatore deve consegnare al Direttore dell'Esecuzione del Contratto il programma degli interventi delle attività indicate in dettaglio nel Capitolato prestazionale e nei suoi allegati e del proprio piano di lavoro offerto in sede di gara.

Il programma degli interventi deve indicare il calendario degli stessi ed è vincolante per l'Appaltatore. Qualsiasi modifica o integrazione allo stesso deve essere comunicata ed approvata preventivamente dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto in forma scritta.

La Committente può apportare variazioni ai succitati programmi dandone comunicazione con congruo anticipo, senza che per questo l'Appaltatore possa accampare alcuna pretesa o lamentela in merito.

9.2. - Attività non programmabili a richiesta (INTERVENTI extra-canone)

Sono da considerare attività non programmabili "a richiesta" tutte le attività di pulizia non previste dal canone per gli interventi ordinari. Tali attività sono da svolgere a seguito di specifica richiesta da parte della Committente, vengono svolte secondo tempi e modalità indicati da quest'ultima e remunerate sulla base dei prezzi previsti nell'Elenco prezzi al netto del ribasso offerto.

9.3. - Prestazioni settimanali giornaliere – orario di lavoro

Le prestazioni per gli interventi devono essere eseguite tutti i giorni feriali compreso il sabato.

Si precisa che la pulizia dei locali ove presente personale sette giorni su sette (come, ad esempio, cabine di esazione presidiate, locali assegnati al servizio Traffico e Sicurezza, ecc..) e i relativi servizi igienici e locali cucina, deve essere effettuata anche nei giorni di domenica e festività infrasettimanali.

Gli orari di intervento, sia ordinari che non programmati, sono concordati con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, avendo riguardo alle esigenze delle specifiche realtà. A titolo esemplificativo e non esaustivo l'orario di intervento negli uffici dovrà prevedere il termine degli stessi entro le ore 8:00.

I dipendenti dell'Appaltatore hanno cura di compilare un rapportino giornaliero relativo agli interventi

eseguiti, i quali dovranno essere disponibili per i Responsabili designati dal Committente entro il giorno successivo.

Articolo 10. - Norme per la misurazione e valutazione del servizio

All'inizio di ogni mese di calendario a partire dalla data di avvio del servizio, l'Appaltatore provvederà a presentare alla stazione appaltante un prospetto riepilogativo delle attività a forfait ed eventualmente di quelle straordinarie appositamente commissionate relative al mese appena concluso.

Il prospetto conterrà le indicazioni relative dell'ammontare al netto del ribasso offerto dei canoni a forfait nonché dell'ammontare delle ore straordinarie eseguite.

Tale prospetto dovrà essere approvato dal Direttore di esecuzione del contratto.

Solo in seguito a tale approvazione l'Appaltatore potrà emettere la relativa fattura, contenente il canone mensile e delle eventuali ore effettuate in straordinario, al netto del ribasso offerto, della ritenuta dello 0,50% (zerovirgolacinquantapercento) a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori e, qualora ricorrano i presupposti, delle penali e dei costi sostenuti dalla Committente per far eseguire le attività per le quali l'Appaltatore si sia reso inadempiente.

Il pagamento delle fatture avverrà nei tempi previsti dal contratto.

Articolo 11. - Prestazioni non previste nell'elenco prezzi

Per l'esecuzione delle prestazioni non previste nell'appalto o per i quali non si abbiano corrispondenti prezzi nell'Elenco prezzi allegato al contratto si procederà alla determinazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra il Direttore Esecuzione del Contratto e l'Appaltatore, ed approvati dal f.f. Responsabile del Progetto oppure alla loro esecuzione in economia, ad insindacabile giudizio della Committente, desumendoli dal prezzario Unico A.N.A.S. in vigore.

I prezzi lordi ricavati dal suddetto prezzario dovranno essere, quindi, ridotti del ribasso indicato nel contratto.

CAPO III**DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO****Articolo 12. - Avvio del servizio**

L'avvio del servizio dovrà essere effettuato, previa disposizione del f.f. Responsabile del Progetto ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato II.14 del Codice, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di stipula del contratto. Tuttavia, anche prima della stipulazione del contratto, ove vi siano ragioni d'urgenza, subito dopo l'affidamento definitivo dell'appalto e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17 del Codice, la Committente si riserva la facoltà di consegnare il servizio.

In ogni caso l'avvio del servizio sarà subordinato alla presentazione da parte dell'Appaltatore della documentazione preliminare all'inizio delle prestazioni.

Il Direttore Esecuzione del Contratto comunicherà, con congruo preavviso all'Appaltatore il giorno ed il luogo in cui presentarsi per l'avvio del servizio, per presenziare la riunione di coordinamento della sicurezza e conseguenzialmente sottoscrivere il verbale di avvio del servizio.

Qualora, iniziata la procedura per l'avvio, questo sia sospeso dalla Committente per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre 60 (sessanta) giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 3 – Allegato II.14 del Codice.

Qualora l'Appaltatore non dia avvio al servizio nei termini richiesti, gli viene assegnato un termine perentorio non superiore a 5 giorni; trascorso inutilmente detto nuovo termine, la Committente ha diritto a risolvere il contratto trattenendo definitivamente la cauzione.

L'Appaltatore ha l'obbligo di controllare a sua cura e spese tutti gli elaborati tecnici consegnati dalla Committente.

Qualora l'Appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quanto previsto negli elaborati contrattuali deve formulare le proprie riserve sul verbale di avvio del Servizio, diversamente decade dal poter sollevare eccezioni di sorta sullo stato dei luoghi oggetto del servizio.

All'esito delle operazioni di avvio del servizio, il Direttore Esecuzione del Contratto e l'Appaltatore sottoscrivono apposito verbale; dalla data del Verbale di avvio dell'esecuzione del contratto decorre il termine utile per il compimento delle prestazioni così come fissato nel contratto d'appalto.

Il Direttore Esecuzione del Contratto trasmetterà successivamente il verbale sottoscritto dalle parti al f.f. Responsabile del Progetto.

Articolo 13. - Programma esecutivo del servizio

Il programma esecutivo del servizio, da presentarsi prima dell'inizio delle prestazioni, deve essere redatto su base mensile (come previsto dall'art. 6.7).

Articolo 14. - Sospensione e ripresa delle prestazioni – proroghe**14.1. - Sospensione e ripresa delle prestazioni**

Non sono ammesse sospensioni del servizio, se non espressamente ordinate dal Direttore di Esecuzione del Contratto.

14.2. - Proroghe

Ai sensi dell'art. 120, comma 11, del Codice la Committente si riserva la facoltà di prorogare il servizio alla scadenza del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. L'opzione di cui sopra viene formalizzata con la sottoscrizione di uno o più atti aggiuntivi al contratto. L'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario, l'importo presunto massimo della proroga è indicato nel contratto d'appalto.

La Committente, si riserva la facoltà di prorogare il contratto in corso di esecuzione per una durata massima pari a 24 (ventiquattro) mesi agli stessi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. In tal caso la Committente ne dà avviso all'Appaltatore almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della scadenza.

Articolo 15. - Penalità per inadempienze contrattuali e/o per mancato rispetto dei requisiti tecnici e prestazionali

Nel caso in cui si evidenzino carenze nella qualità del servizio prestato quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle sottoindicate, la Committente, dopo averne verbalizzato gli effetti, provvede ad inoltrare apposito richiamo scritto all'Appaltatore.

- a) inadempimenti rispetto al programma e alle modalità di esecuzione del servizio "ordinario" e delle prestazioni "a richiesta" nel loro complesso;
- b) mancato rispetto dell'orario di lavoro;
- c) mancata compilazione del rapportino di intervento giornaliero;
- d) carenze nella qualità del servizio prestato;
- e) mancato rispetto della frequenza prevista per le attività di pulizia;
- f) mancata fornitura dei prodotti necessari per effettuare il servizio o non conformità dei prodotti utilizzati rispetto a quanto previsto dall'art. 7 e delle attrezzature adeguate al servizio (es. macchina aspiratrice);
- g) mancato conferimento dei rifiuti differenziati nei luoghi prestabiliti;
- h) mancata sostituzione degli addetti assenti;
- i) mancata comunicazione di eventuali scioperi del personale;
- j) mancata comunicazione nei tempi prestabili della sostituzione del personale prima del suo impiego;
- k) mancata immediata comunicazione di infortunio o incidente;
- l) reiterato mancato utilizzo dei DPI.

Qualora l'esecutore del servizio risultasse inadempiente, per i motivi sopra indicati, la Committente, avrà titolo per procedere all'applicazione di una penale pari a € 350,00 (euro trecentocinquanta/00), per ogni violazione riscontrata.

Nell'ipotesi in cui violazioni della stessa natura venissero reiterate più di tre volte ovvero la somma delle penali dovesse superare il 10% dell'importo complessivo del presente contratto, è in facoltà della Committente provvedere alla risoluzione per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile.

L'Appaltatore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Committente di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La penale è applicata dal f.f. RUP su segnalazione del Direttore Esecuzione del Contratto laddove ricorrano i presupposti, previa contestazione all'Appaltatore che può presentare osservazioni nei 10 giorni successivi.

Gli importi dovuti dall'Appaltatore alla Committente a titolo di penali sono addebitati in corso d'opera e trattenute direttamente sull'ammontare delle prestazioni da pagarsi all'Appaltatore riportate sul certificato di pagamento.

In caso di risoluzione nei termini anzidetti si procede a norma dell'articolo 124 del Codice. Qualora

l'Appaltatore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, la Committente si riserva in ogni caso la facoltà di procedere d'ufficio in danno dell'Appaltatore.

Articolo 16. - Ordini della Direzione di Esecuzione del Contratto

Le prestazioni, che non fossero esattamente determinate dal Capitolato Prestazionale, dovranno essere eseguite secondo le disposizioni impartite di volta in volta, dalla Direzione di Esecuzione del Contratto.

Qualora risulti che le prestazioni non siano state effettuate a termine di contratto o secondo le regole dell'arte, il Direttore Esecuzione del Contratto provvederà ad emettere Ordini di Servizio contenenti le disposizioni necessarie per l'eliminazione, a carico dell'Appaltatore, delle difformità ed irregolarità riscontrate ovvero le disposizioni necessarie per il corretto svolgimento delle prestazioni, salvo e riservato il riconoscimento degli eventuali danni conseguenti.

L'Appaltatore non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli Ordini di Servizio della Direzione di Esecuzione del Contratto, sia che riguardino le modalità di esecuzione del servizio stesso, sia che riguardino la sostituzione di materiali, salva la facoltà di avanzare le proprie eccezioni e riserve con le modalità stabilite dall'art. 29 "Riserve" del presente capitolato.

L'Appaltatore ha la facoltà di iscrivere le proprie riserve o eccezioni discendenti da un Ordine di Servizio direttamente sullo stesso. In ogni caso e ciò a pena di decadenza, l'Appaltatore deve comunque iscrivere le proprie riserve nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva all'Ordine di Servizio oggetto di riserve.

Nessun mutamento delle prestazioni, di qualità, di dettaglio ed altra variante o addizione al Capitolato Prestazionale può essere introdotto dall'Appaltatore se non è ordinato per iscritto dalla Direzione di Esecuzione del Contratto e preventivamente approvato dalla Committente nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui agli artt. 120 del Codice.

Articolo 17. - Personale dell'Appaltatore – disciplina dei luoghi di esecuzione del servizio – rappresentante dell'Appaltatore

L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine sui luoghi di esecuzione del servizio e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'Appaltatore è tenuto a nominare un proprio rappresentante (responsabile tecnico) per l'esecuzione del servizio, il cui nominativo deve essere preventivamente comunicato alla Committente ed al Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ed al quale verranno comunicati, a tutti gli effetti, gli ordini verbali o scritti. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante e, tramite quest'ultimo, assicura l'organizzazione e la gestione tecnica dei luoghi di esecuzione del servizio. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto ha il diritto di esigere il cambiamento del responsabile tecnico o suo delegato dell'Appaltatore e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

Il personale addetto ai servizi di pulizia deve:

- 1) possedere capacità fisiche e professionali adeguate a poter svolgere in modo soddisfacente il servizio di pulizia;
- 2) essere di pieno gradimento della Committente, la quale ha la facoltà di chiedere ed ottenere, in qualsiasi momento, l'allontanamento dei lavoratori che non dovesse ritenere idonei;
- 3) l'Appaltatore deve avere cura che il personale adibito al servizio:
 - operi, all'occorrenza, con le mani protette da appositi guanti;
 - indossi una divisa distinguibile sulla quale sia applicata la targhetta identificativa;
 - tenga sempre un contegno corretto; consegni immediatamente le cose, qualsiasi sia il valore e lo stato,

rinvenute sui luoghi di esecuzione del servizio; segnali subito al Direttore dell'Esecuzione del Contratto le anomalie che dovesse riscontrare durante l'esecuzione del servizio;

- non chieda compensi o regalie;

- si astenga da acquisire o da rivelare notizie relative ad atti o informazioni in possesso della Committente.

Nello svolgimento del servizio il personale addetto alle pulizie deve evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento delle attività proprie della Committente.

L'Appaltatore avrà cura di comunicare al personale addetto al servizio di pulizia l'assoluto divieto di fornire, consigli, impressioni e notizie al/sul personale della Committente e sulle attività da quest'ultimo svolte.

A tal fine il personale adibito al servizio di pulizia resta comunque vincolato al segreto professionale su quanto appreso durante lo svolgimento delle proprie attività.

L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza del proprio personale, e risponde nei confronti della Committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

FORMAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Nella formazione del personale addetto al servizio, di cui al D.Lgs. n. 81/2008, l'appaltatore assicura che siano trattati anche i temi espressamente indicati nel DM 29.1.2021, lett. C, punto c) n. 1, con le modalità ivi espressamente indicate. Qualora il servizio venga reso da un'azienda che abbia ottenuto la licenza di uso del marchio Ecolabel (UE), la conformità è presunta. Negli altri casi l'appaltatore, entro 60 giorni dall'inizio del servizio dovrà presentare il proprio programma di formazione del personale con l'indicazione delle ore di formazione (minimo 169, dei docenti, delle modalità di valutazione degli apprendimenti, nominativi dei partecipanti). Il presente capitolato fa propri i criteri minimi ambientali ai fini della realizzazione di un appalto sostenibile.

Articolo 18. - Scioperi

Qualora in corso di esecuzione del contratto, si verificano scioperi ai quali aderisca il personale dell'Appaltatore, il Committente provvede a detrarre le somme corrispondenti al servizio non svolto direttamente sul primo attestato di pagamento utile. L'importo da detrarre è dato dal prodotto dell'importo contrattuale giornaliero ed il numero delle giornate interessate dallo sciopero. In ogni caso, l'Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente alla Committente lo sciopero e a adottare i provvedimenti necessari per limitarne gli effetti sull'esecuzione del servizio.

Articolo 19. - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore – responsabilità dell'Appaltatore

19.1. - Norme generali

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi specificati nei paragrafi seguenti e dei quali lo stesso ha tenuto conto nel formulare la sua offerta economica.

Tali prescrizioni devono intendersi integrate con quanto eventualmente previsto a carico dell'Appaltatore nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento ovvero nel Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali e con le eventuali ulteriori indicazioni prescritte dal Direttore Esecuzione del Contratto nel corso dell'esecuzione delle prestazioni.

Nel formulare l'offerta l'Appaltatore dovrà tener conto di tali oneri poiché nessun compenso aggiuntivo verrà corrisposto all'Appaltatore in relazione ai medesimi che devono intendersi integralmente compresi e compensati nel corrispettivo globale dell'appalto.

L'Appaltatore, avendo preso conoscenza degli allegati contrattuali e visione dei luoghi, con la sottoscrizione

del contratto conferma di aver, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati contrattuali ed in particolare gli oneri previsti dai successivi sub-articoli, di riconoscere il servizio perfettamente eseguibile e, pertanto, di assumerne la piena e totale responsabilità;

19.2. - Prestazioni contemporanee con le altre imprese

L'Appaltatore accetta a suo carico tutte le restrizioni e/o difficoltà di qualsiasi natura che possono risultare dall'obbligo di dover lavorare nella stessa area contemporaneamente ad altre imprese o derivanti da prestazioni che vengano eseguiti in prossimità della propria area di intervento.

19.3. - Incolumità degli operai, delle persone addette al servizio e di terzi

L'Appaltatore dovrà adottare nell'esecuzione delle prestazioni, nel rispetto delle norme vigenti, i provvedimenti necessari per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette al servizio e dei terzi comunque presenti nei luoghi di esecuzione del servizio, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.

Le eventuali conseguenze, sia di carattere penale che civile, in caso di infortunio o di danno, ricadranno, pertanto, esclusivamente, sull'Appaltatore, restandone completamente esonerati sia la Committente sia il personale preposto alla direzione, contabilità e sorveglianza delle prestazioni, in ogni caso manlevando la Committente da ogni onere o pretesa risarcitoria.

L'Appaltatore dovrà rispondere dell'operato dei propri dipendenti, dei subappaltatori e dei subcontraenti a qualunque titolo anche nei confronti di terzi così da sollevare la Committente da ogni danno e molestia causati dai dipendenti medesimi.

19.4. - Norme di sicurezza

L'Appaltatore e il suo personale sono tenuti all'osservanza del Codice della Strada, delle "Norme di sicurezza per l'esecuzione del servizio in autostrada in presenza di traffico" edizione vigente ed eventuali aggiornamenti che avvenissero anche in corso di esecuzione dello stesso. Il personale deve indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI classe 3), previsti per i rischi specifici attinenti all'attività su strada. È comunque obbligatorio il rispetto delle altre norme specifiche di settore riguardanti la sicurezza degli operatori (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

L'Appaltatore deve inoltre munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro (art. 26, comma 8 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), la data di assunzione ed, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di cui all'art. 21, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. deve contenere anche l'indicazione della Committente.

19.5. - Coordinamento fra le imprese

L'Appaltatore avrà l'obbligo di effettuare il coordinamento e la cooperazione di tutte le imprese operanti nelle aree di esecuzione del servizio.

Qualora si rendesse necessario variare e/o aggiornare i piani di sicurezza fisica dei lavoratori di sua competenza, l'Appaltatore dovrà predisporre e consegnare tempestivamente alla Committente i nuovi piani di sicurezza aggiornati.

Sarà, comunque, cura dell'Appaltatore mettere a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri i vari piani di sicurezza di sua competenza.

Il Responsabile Tecnico, nominato dall'Appaltatore, è responsabile del rispetto dei contenuti dei piani di

sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione del servizio.

19.6. - Spese di pedaggio autostradale - Regolamentazione degli accessi / uscita dall'autostrada

È a carico dell'Appaltatore il pagamento delle spese di pedaggio autostradale per tutte le macchine operatrici ed i mezzi di trasporto occorrenti per l'esecuzione del servizio.

Il transito degli automezzi in autostrada deve avere origine e destinazione soltanto attraverso i caselli autostradali.

Deve essere interdetto in ogni fase lavorativa il libero collegamento fra l'autostrada e la viabilità ordinaria e fra l'autostrada e le piste di cantiere ove necessarie per la natura delle prestazioni da svolgersi nell'ambito del servizio, mediante interdizioni fisiche aventi caratteristiche equivalenti alla rete di recinzione autostradale, ed in continuità alla stessa ove non venga prescritta altra forma di separazione dalla Committente.

È tassativamente vietata la realizzazione di varchi, anche temporanei, nella recinzione autostradale. Ove per la natura del servizio, la Committente autorizzasse l'apertura di varchi nella recinzione, questi dovranno essere presidiati permanentemente da personale dell'Appaltatore che provvederà al ripristino finale con materiali nuovi delle recinzioni stesse in qualunque punto esse risultassero rimosse o danneggiate per effetto delle prestazioni realizzate.

19.7. - Autorizzazioni, nulla osta e permessi

L'Appaltatore è informato e dà atto che la Committente ha già ottenuto tutte le autorizzazioni amministrative di propria competenza in ordine alla realizzazione del servizio.

Costituiscono competenza esclusiva dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi all'espletamento delle pratiche necessarie presso gli Enti competenti per l'ottenimento di tutte le ulteriori autorizzazioni, licenze, permessi, certificazioni ecc. quant'altro si rendesse necessario per poter eseguire il servizio.

A tale scopo, l'Appaltatore dovrà predisporre tempestivamente tutta la necessaria documentazione in modo da ottenere a sua cura, spese e responsabilità le suddette autorizzazioni, licenze, permessi, certificazioni, nulla osta ecc. nei termini utili previsti.

19.8. - Trasporto dipendenti

È a carico dell'Appaltatore il trasporto, con adeguati automezzi, sui vari luoghi di lavoro dei dipendenti, dei materiali e delle attrezzature occorrenti.

19.9. - Forniture

L'Appaltatore deve provvedere alla fornitura di tutti i materiali di consumo necessari per eseguire perfettamente il servizio.

19.10. - Raccolta rifiuti

Il personale adibito al servizio deve provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti mediante idonei sacchi di plastica forniti dall'Appaltatore e al deposito nei punti prestabiliti indicati dal Direttore dell'Esecuzione del Servizio. Il personale dell'Appaltatore deve provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti, (carta, plastica, lattine e vetro), prelevando presso i cestini dedicati predisposti per ogni stazione, forniti dall'Appaltatore, i rifiuti e conferendoli nei punti prestabiliti indicati dal Direttore dell'Esecuzione del Servizio negli appositi contenitori anch'essi forniti dall'Appaltatore. La fornitura dei sacchi per la raccolta differenziata è a carico dell'Appaltatore.

19.11. - Assunzione del personale

L'Appaltatore è obbligato ad assumere il personale lle dipendenze della Ditta appaltatrice uscente, limitatamente alle unità addette al servizio oggetto del presente capitolato secondo le modalità e i limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni contrattuali applicabili e dalle disposizioni normative in materia, ai fini della piena continuità dei rapporti di lavoro in essere. Il mancato rispetto dell'obbligo di assunzione è **causa di immediata risoluzione del contratto d'appalto a norma dell'art. 26.**

19.12. - Sostituzioni del personale

L'Appaltatore deve garantire la presenza costante del personale previsto, o offerto in sede di gara, sia in termini numerici e di ore di lavoro giornaliere sui singoli siti di intervento. A tal fine deve mettere a disposizione per la sostituzione degli addetti assenti una forza lavoro aggiuntiva non inferiore al 15% dell'organico normalmente in servizio.

Articolo 20. - Subappalti e contratti simili

Ai sensi dell'art. 119, comma 17 del D.Lgs. 36/2023, le prestazioni oggetto del presente contratto di appalto, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto tenuto conto delle particolarità delle prestazioni richieste nonché dell'esigenza di rafforzare il controllo dei luoghi di lavoro, di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose.

Articolo 21. - Revisione prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano sintetici anche disaggregati, dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie, come meglio precisato dall'art. 60 comma 3 del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 22. - Piani di sicurezza – Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali**22.1. - Servizi in Titolo I del D.Lgs. 81/2008**

L'Appaltatore dovrà consegnare alla Committente, entro 30 (trenta) giorni dall'affidamento e, comunque, prima dell'avvio del servizio, la seguente documentazione:

- a) eventuali informazioni necessarie all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sulle prestazioni oggetto dell'appalto al fine dell'eventuale integrazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze;
- b) un Documento della Sicurezza redatto da ciascun esecutore per quanto attiene alle scelte autonome e degli eventuali subappaltatori e lavoratori autonomi e le relative responsabilità nell'organizzazione e nell'esecuzione del servizio;

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, previsto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii., nonché la documentazione redatta dall'Appaltatore formano parte integrante del contratto

d'appalto.

I costi delle misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle prestazioni nel contratto e nelle presenti Norme Generali, non sono soggetti a ribasso d'asta.

Le imprese esecutrici, prima dell'inizio del servizio ovvero in corso d'esecuzione, possono presentare alla Committente proposte di modificazioni od integrazioni al Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze loro trasmesso dalla Committente, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Appaltatore, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel documento stesso.

Le gravi o ripetute violazioni delle norme di sicurezza generali e speciali da parte dell'Appaltatore, costituiscono, previa formale messa in mora dello stesso, causa di risoluzione del contratto d'appalto.

La vigilanza dell'osservanza dell'attuazione delle misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle prestazioni è affidata al Datore di lavoro, al Dirigente della sicurezza delegato, ed al preposto nell'ambito delle proprie competenze.

L'Appaltatore è altresì obbligato:

- a) a portare a conoscenza tutti i propri dipendenti del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze ed a trasmetterne copia ad eventuali subappaltatori, cottimisti e fornitori;
- b) a fare osservare a tutti i propri dipendenti, nonché ad eventuali subappaltatori, cottimisti e fornitori le norme e le disposizioni di cui sopra;
- c) a disporre e controllare che i propri dipendenti e quelli di eventuali subappaltatori, cottimisti e fornitori siano dotati ed usino i mezzi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le prestazioni da effettuare, nonché il tesserino di riconoscimento previsto da D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- d) a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano in regola con le normative vigenti;
- e) ad informare immediatamente il Direttore Esecuzione del Contratto in caso di infortunio o di incidente e ad ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge;
- f) ad organizzare, per l'addestramento del proprio personale di cantiere, corsi di formazione antincendio e per la sicurezza dei depositi dei carburanti e dei liquidi infiammabili.

Il Direttore Esecuzione del Contratto ha ogni facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti, nonché di richiedere notizie od informazioni all'Appaltatore circa l'osservanza di quanto previsto nel presente articolo.

In tutti i casi in cui siano accertate dalla Committente, anche nella persona del Direttore Esecuzione del Contratto, ovvero dal Responsabile, violazioni da parte dell'Appaltatore o di eventuali subappaltatori, delle misure di sicurezza nello svolgimento del servizio, lo stesso sarà immediatamente sospeso e sarà rimosso il cantiere ove posato per l'esecuzione delle prestazioni da svolgersi nell'ambito del servizio.

Nei predetti casi sarà disposta l'immediata messa in atto di tutte le azioni correttive opportune che, laddove non tempestivamente attivate nelle successive 24 ore, determineranno comunque riflessi sul tempo di esecuzione generale, con applicazione delle penali previste per il ritardato completamento delle prestazioni nel termine di ultimazione fissato.

Il verificarsi di una contestazione nei confronti dell'Appaltatore di accertate violazioni delle normative in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., comporterà l'applicazione di una penale aggiuntiva pari allo 0,1% (zerovirgolaunopercento) per ogni giorno di ritardo ulteriore rispetto alle 24 ore per porre in essere le prestazioni richieste, fermo il diritto al risarcimento del maggior danno.

Articolo 23. - Anticipazioni

La Committente, qualora previsto in contratto, erogherà all'Appaltatore un'anticipazione pari al 20% (ventipercento) del valore del contratto di appalto ai sensi dell'art. 125 del Codice entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio delle prestazioni accertata dal f.f. Responsabile del Progetto.

Per i contratti pluriennali l'importo dell'anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria ai sensi del citato articolo.

L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Committente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Articolo 24. - Cessione del credito

Ai sensi dell'art. 120, comma 12 del Codice si applicano per le cessioni di crediti le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 e di cui all'articolo 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

La cessione del credito è regolata dal Codice civile, articoli dal 1260 al 1267 e dalla Legge 52/91 e s.m.i..

Ogni altra fattispecie di anticipazione del credito o di effetti non rientrante in quanto sopra esposto (a titolo esemplificativo si citano le Ri.Ba., le anticipazioni su ricevute bancarie salvo buon fine, gli sconti di effetti salvo buon fine, etc..), non vede l'obbligo, per la parte contraente, di dare alcuna comunicazione al debitore e pertanto è opportuno evitare, al fine di non procurare ritardi nella registrazione dei documenti contabili e dei relativi flussi finanziari, di inviare all'ufficio Contabilità Fornitori della Committente qualunque documentazione aggiuntiva relativa ad eventuali appoggi bancari attivati allo scopo di ottenere tali anticipazioni di liquidità.

Articolo 25. - Verifica di conformità

Entro novanta giorni dalla data del certificato d'ultimazione del servizio, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, o il diverso soggetto nominato dalla Committente, effettua la verifica di conformità del Servizio, compila il relativo verbale e lo trasmette alla Committente. Questa, invita l'Appaltatore a sottoscriverlo entro un termine non superiore a trenta giorni.

Articolo 26. - Pagamento rata di saldo

Il pagamento della rata di saldo verrà corrisposto non oltre il sessantesimo giorno dall'emissione della verifica di conformità che non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'art. 1666 secondo comma del Codice civile ove non ostino vincoli di legge, di contratto o disposizioni dell'autorità giudiziaria, detratte eventuali penali e previa eventuale compensazione dei crediti vantati dalla Committente nei confronti dell'Appaltatore.

Articolo 27. - Anticipazioni dell'Appaltatore

La Committente si riserva di fare eseguire in economia prestazioni o provviste relative ai servizi appaltati, ma non comprese nel contratto, chiedendo all'Appaltatore l'anticipazione delle somme necessarie.

In tal caso, l'Appaltatore dovrà corrispondere direttamente ai singoli creditori, ritirandone la quietanza, le somme che il Direttore Esecuzione del Contratto, previa superiore autorizzazione, gli abbia ordinato per iscritto di pagare in base a regolari note e fatture delle relative prestazioni. Le quietanze saranno riportate sugli stati di avanzamento.

Nell'ordine dato all'Appaltatore sarà fatta espressa menzione dell'autorizzazione della Committente.

Articolo 28. - Danni

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni agli impianti, alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

28.1. - Danni di forza maggiore – Compensi all'Appaltatore

Qualora si verificano danni alle opere e/o provviste causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla Direzione Esecuzione del Contratto a pena di decadenza, entro il termine di 05 (cinque) giorni da quello del verificarsi del danno, che dovrà essere accertato in contraddittorio con apposito verbale.

L'indennizzo per i danni è limitato all'importo delle attività necessarie per l'occorrente riparazione, valutate ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali è tenuto a rispondere.

L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione del servizio, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

L'Appaltatore deve provvedere in ogni caso alla riparazione di tali danni a propria cura e spese.

28.2. - Danni a terzi

L'Appaltatore è responsabile per i danni di qualsiasi natura essi siano, che, in dipendenza dell'esecuzione del contratto dovesse causare direttamente o indirettamente a terzi manlevando, pertanto, espressamente la Committente in tal senso.

Articolo 29. - Riserve

29.1. - Contestazioni tra la Committente e l'Appaltatore

Il Direttore Esecuzione del Contratto o l'Appaltatore comunicano al Responsabile del Progetto contestazioni insorte circa aspetti tecnici, operativi e fatti che possono influire sull'esecuzione del servizio. Il Responsabile del Progetto convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione promuovendo in contraddittorio fra loro l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del Responsabile del Progetto è comunicata all'Appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi.

29.2. - Riserve dell'Appaltatore

L'Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dell'Esecuzione del contratto, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo delle prestazioni, quale che sia la contestazione o la riserva.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'Appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Al termine del servizio il Direttore dell'Esecuzione del contratto redige apposita relazione per il Responsabile del Progetto in merito alle riserve iscritte dall'Appaltatore e confermate sul conto finale. Il Responsabile del Progetto valuta le riserve e la relazione riservata del Direttore dell'Esecuzione del contratto ed assume le proprie determinazioni in merito.

Articolo 30. - Risoluzione del contratto per fatto dell'Appaltatore

La Committente si riserva la facoltà di risolvere il Contratto, secondo i criteri e le modalità indicati dall'art. 122 del Codice, nei casi sotto riportati:

- a) qualora sia intervenuto, a carico dell'Appaltatore un provvedimento definitivo di condanna o di applicazione delle misure di prevenzione di cui al codice antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice;
- b) per frode o grave negligenza o per grave inadempimento da parte dell'Appaltatore alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita del servizio;
- c) per gravi e reiterate violazione delle norme specifiche in materia di esecuzione delle prestazioni da parte dell'Appaltatore;
- d) in caso di mancato rispetto a quanto previsto dalla L. 136/2010;
- e) in caso di mancato rispetto della normativa in tema di lotta contro le infiltrazioni mafiose negli appalti;
- f) qualora l'Appaltatore o le imprese subappaltatrici non osservino le specifiche norme e prescrizioni di sicurezza creando pericolo grave per il personale o per chi si trovi nelle immediate vicinanze;
- g) quando l'Appaltatore, a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità delle attività o per la pendenza di contestazioni innanzi all'Autorità Giudiziaria competente (o per qualsiasi altra causa), sospenda o ritardi l'esecuzione dei servizi;
- h) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'Appaltatore negativo per due volte consecutive;
- i) per mancato avvio del servizio nei termini richiesti;
- j) per ingiustificato abbandono dei luoghi dell'appalto durante l'orario di lavoro;
- k) per interruzione del servizio protratta per oltre una settimana lavorativa, salvo cause di forza maggiore che siano state comunicate tempestivamente al Committente;
- l) per mancata assunzione dei lavoratori già impiegati nel precedente appalto;
- m) in caso di contravvenzione del divieto di cessione, anche parziale, del corrispettivo dell'appalto.

Nei casi di cui alla lettera c), il Direttore Esecuzione del Contratto, accertato il grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne ai sensi dell'articolo 122, comma

3, del Codice la buona riuscita delle prestazioni, redige ed invia al f.f. Responsabile del Progetto una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore. Il Direttore Esecuzione del Contratto inoltre formula la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando a quest'ultimo un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle sue controdeduzioni al f.f. Responsabile del Progetto. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Committente dichiara risolto il contratto.

Il f.f. Responsabile del Progetto, nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dei Lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei servizi già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

Il Direttore Esecuzione del Contratto fornisce altresì indicazione al f.f. Responsabile del Progetto per l'irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto e per le valutazioni inerenti alla risoluzione contrattuale ai sensi dell'articolo 122, comma 4, del Codice.

Articolo 31. - Recesso del contratto per volontà della Committente

La Committente si riserva la facoltà, secondo i termini e le modalità previste dall'art. 123 del Codice, di recedere unilateralmente, in qualunque tempo, dal contratto previo pagamento dei servizi eseguiti e dei materiali utili esistenti presso i luoghi di esecuzione del servizio, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite, calcolato secondo quanto previsto nell'articolo 11 dell'Allegato II.14 del Codice.

Articolo 32. - Appendice A

32.1. - CODIFICA WBS

WBS	Descrizione	Prestazioni "a canone" <i>(lordo)</i>	Prestazioni "a misura" <i>(lordo)</i>	Totale <i>(lordo)</i>
F06MI08I0148	Servizio di pulizia e raccolta rifiuti stazioni	€ 419.704,62	€ 17.533,10	€ 437.237,72
Importo totale prestazioni				€ 437.237,72
Costi della sicurezza \ Costi interferenziali				€ 2.500,00
IMPORTO TOTALE SERVIZIO				€ 439.737,72